Parlamento europeo
2024-2029

Commissione giuridica

2023/0169(COD)

3.3.2025

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle misure e alla cooperazione in materia di protezione degli adulti
(COM(2023)0280 – C9-0192/2023 – 2023/0169(COD))

Commissione giuridica

Relatrice: Jana Toom

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....48

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI49

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle misure e alla cooperazione in materia di protezione degli adulti
(COM(2023)0280 – C9-0192/2023 – 2023/0169(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0280),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0192/2023),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere motivato inviato dal parlamento tedesco, dal parlamento italiano e dal parlamento portoghese[1], nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

– visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati del 18 luglio 2023,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 dicembre 2024,

– visti gli articoli 60, 41 e 58 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione giuridica (A10-0000/2025),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L, unitamente all'atto legislativo finale;

3. suggerisce che si faccia riferimento all'atto come al "regolamento Jana Toom e ... relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle misure e alla cooperazione in materia di protezione degli adulti"[2];

4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla

[1] https://connectfolx.europarl.europa.eu/connefof/app/exp/COM(2023)0280.
[2] Jana Toom e ... hanno condotto i negoziati sull'atto in questione per conto, rispettivamente, del Parlamento europeo e del Consiglio.

Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il presente regolamento ha per obiettivo la definizione di norme nei procedimenti transfrontalieri per la protezione degli adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi. Il regolamento stabilisce segnatamente norme sulla competenza, sulla legge applicabile, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle misure, sull'accettazione degli atti pubblici e sulla cooperazione tra le autorità competenti e le autorità centrali degli Stati membri.	(1) Il presente regolamento ha per obiettivo la definizione di norme nei procedimenti transfrontalieri per la protezione degli adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi ***o necessitano di sostegno e garanzie nell'esercizio della loro capacità giuridica***. Il regolamento stabilisce segnatamente norme sulla competenza, sulla legge applicabile, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle misure, sull'accettazione degli atti pubblici e sulla cooperazione tra le autorità competenti e le autorità centrali degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Inoltre, a guidare l'interpretazione delle norme del presente regolamento dovrebbero essere i suoi stessi obiettivi, che sono rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e di altri diritti degli adulti in situazioni transfrontaliere, tra cui il diritto all'autonomia, l'accesso alla giustizia, il diritto di proprietà, il diritto di essere ascoltati, il diritto alla libera circolazione e l'uguaglianza. A questo	(10) Inoltre, a guidare l'interpretazione delle norme del presente regolamento dovrebbero essere i suoi stessi obiettivi, che sono rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e di altri diritti degli adulti in situazioni transfrontaliere, tra cui il diritto all'autonomia, l'accesso alla giustizia, il diritto di proprietà, il diritto di essere ascoltati, il diritto alla libera circolazione e l'uguaglianza. A questo

proposito il presente regolamento si basa sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e sul diritto umanitario internazionale in materia. Una parte significativa degli adulti cui si applica il presente regolamento è costituita da persone con disabilità. I loro diritti, compreso il diritto all'uguaglianza davanti alla legge, all'integrità, all'accesso alla giustizia e al rispetto per la dignità intrinseca e l'autonomia individuale, sono garantiti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[11] ("UNCRPD"), di cui sia l'Unione che i suoi Stati membri sono parti. I diritti garantiti nell'UNCRPD devono essere tutelati nei procedimenti nazionali come in quelli transfrontalieri e, ove siano prese misure riguardanti persone con disabilità, queste misure devono essere in linea con l'UNCRPD. Il presente regolamento, in quanto stabilisce norme di diritto internazionale privato per i procedimenti transfrontalieri, dovrebbe essere applicato in modo coerente con gli obblighi in materia di diritti umani di cui all'UNCRPD, in particolare con i suoi articoli 3, 9, 12 e 19. In quanto parti contraenti dell'UNCRPD, gli Stati membri devono garantire che le leggi sostanziali e procedurali nazionali sul trattamento degli adulti siano coerenti con gli obblighi in materia di diritti umani di cui all'UNCRPD. In particolare gli Stati membri devono rispettare l'uguaglianza degli adulti davanti alla legge, il loro diritto di godere della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita, con il sostegno di cui dovessero necessitare, come pure la loro autonomia e integrità in conformità dell'articolo 12 UNCRPD.

proposito il presente regolamento si basa sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e sul diritto umanitario internazionale in materia. Una parte significativa degli adulti cui si applica il presente regolamento è costituita da persone con disabilità. I loro diritti, compreso il diritto all'uguaglianza davanti alla legge, all'integrità, all'accesso alla giustizia e al rispetto per la dignità intrinseca e l'autonomia individuale, sono garantiti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[11] ("UNCRPD"), di cui sia l'Unione che i suoi Stati membri sono parti. I diritti garantiti nell'UNCRPD devono essere tutelati nei procedimenti nazionali come in quelli transfrontalieri e, ove siano prese misure riguardanti persone con disabilità, queste misure devono essere in linea con l'UNCRPD. Il presente regolamento, in quanto stabilisce norme di diritto internazionale privato per i procedimenti transfrontalieri, dovrebbe essere applicato in modo coerente con gli obblighi in materia di diritti umani di cui all'UNCRPD, in particolare con i suoi articoli 3, 9, 12 e 19. In quanto parti contraenti dell'UNCRPD, gli Stati membri devono garantire che le leggi sostanziali e procedurali nazionali sul trattamento degli adulti siano coerenti con gli obblighi in materia di diritti umani di cui all'UNCRPD. In particolare gli Stati membri devono rispettare l'uguaglianza degli adulti davanti alla legge, il loro diritto di godere della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita, con il sostegno di cui dovessero necessitare, come pure la loro autonomia e integrità in conformità dell'articolo 12 UNCRPD. ***Al fine di garantire, in linea con l'UNCRPD, che tutte le persone con disabilità godano della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri, gli organi giurisdizionali dovrebbero prediligere il processo decisionale supportato al processo decisionale surrogato, se del caso, assicurando che la***

volontà e le preferenze dell'adulto interessato siano centrali per qualsiasi intervento di protezione.

[11] GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37.

[11] GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Il presente regolamento mira a sostenere l'applicazione della convenzione della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato del 2000 sulla protezione degli adulti con misure incentrate sul pieno rispetto dell'autonomia degli adulti interessati e sull'istituzione di regimi decisionali supportati e di una pianificazione preventiva in tutta l'Unione. .

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Il presente regolamento dovrebbe disciplinare le materie di diritto civile aventi ad oggetto la protezione degli adulti, in particolare connesse alle misure, agli atti pubblici e ai poteri di rappresentanza e finalizzate ***alla protezione dell'***adulto. La protezione ***è necessaria*** a causa di un'insufficienza o un'alterazione delle facoltà personali dell'adulto, che può essere	(12) Il presente regolamento dovrebbe disciplinare le materie di diritto civile aventi ad oggetto ***il sostegno e*** la protezione degli adulti, in particolare connesse alle misure, agli atti pubblici e ai poteri di rappresentanza e finalizzate ***a sostenere e proteggere l'***adulto. ***Il sostegno e*** la protezione ***sono necessari*** a causa di un'insufficienza o un'alterazione delle

permanente o temporanea e, tra l'altro, di carattere fisico o psicosociale, oppure legata a una malattia connessa all'età, come la malattia di Alzheimer, o derivante da un problema di salute, come il coma. ***La*** protezione ***è necessaria*** in particolare quando gli ostacoli all'interazione con una varietà di fattori personali e ambientali impediscono la partecipazione dell'adulto alla società su base di uguaglianza con gli altri, in particolare quando l'insufficienza o l'alterazione delle facoltà personali è tale da impedire all'adulto di curare i propri interessi, ad esempio in termini di beni e personali o di salute. La grave incuria degli interessi personali o di interessi in termini di beni dei familiari di cui l'adulto è responsabile può denotare anch'essa un'alterazione o un'insufficienza delle facoltà personali dell'adulto.	facoltà personali dell'adulto, che può essere permanente o temporanea e, tra l'altro, di carattere fisico o psicosociale, oppure legata a una malattia connessa all'età, come la malattia di Alzheimer, o derivante da un problema di salute, come il coma. ***Le facoltà personali dell'adulto possono essere compromesse in tutto o in parte e l'adulto può necessitare di diversi livelli di sostegno e assistenza nell'esercizio della sua capacità giuridica. Possono essere necessarie forme di*** protezione ***più intensive*** in particolare quando gli ostacoli all'interazione con una varietà di fattori personali e ambientali impediscono la partecipazione dell'adulto alla società su base di uguaglianza con gli altri, in particolare quando l'insufficienza o l'alterazione delle facoltà personali è tale da impedire all'adulto di curare i propri interessi, ad esempio in termini di beni e personali o di salute. ***In tali situazioni, la protezione dovrebbe comunque essere garantita nel pieno rispetto della volontà e delle preferenze dell'adulto. Un esempio di sostegno adeguato dell'adulto in tali situazioni è dedurre la volontà e le preferenze dell'adulto dalla sua cerchia sociale, dalle intenzioni dichiarate in precedenza o da altre fonti di informazione che possano rivelarne le preferenze.*** La grave incuria degli interessi personali o di interessi in termini di beni dei familiari di cui l'adulto è responsabile può denotare anch'essa un'alterazione o un'insufficienza delle facoltà personali dell'adulto.
	Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) L'entità di un'insufficienza o di un'alterazione delle facoltà personali dell'adulto può cambiare nel tempo. Le decisioni adottate a sostegno e protezione dell'adulto dovrebbero essere riesaminate a opportuni intervalli di tempo per tenere conto di cambiamenti nelle circostanze dell'adulto e per confermare se le misure correlate sono ancora giustificate.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Per garantirne l'interpretazione uniforme, il presente regolamento dovrebbe definire in particolare le nozioni di adulto, rappresentante e autorità, che possono assumere significati diversi nei sistemi giuridici degli Stati membri. Ai fini del presente regolamento, un adulto è una persona che abbia compiuto i 18 anni. ***A seconda del contesto questa definizione*** dovrebbe riferirsi ***ad esempio agli adulti*** che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non ***sono*** in grado di curare i propri interessi***,*** o ***agli adulti che hanno conferito poteri di rappresentanza perché siano esercitati qualora non siano in grado di curare i propri interessi***.	(16) Per garantirne l'interpretazione uniforme, il presente regolamento dovrebbe definire in particolare le nozioni di adulto, rappresentante e autorità, che possono assumere significati diversi nei sistemi giuridici degli Stati membri. Ai fini del presente regolamento, un adulto è una persona che abbia compiuto i 18 anni. Il termine "adulto vulnerabile" dovrebbe riferirsi ***a un adulto*** che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle ***sue*** facoltà personali, non ***è*** in grado di curare i propri interessi ***o necessita di sostegno e garanzie nell'esercizio della sua capacità giuridica***.

Or. en

Motivazione

La modifica tiene conto della nuova definizione di cui all'articolo 3, punto 1.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Ai fini del presente regolamento e in linea con ***la terminologia usata*** nella convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti***, la nozione di "autorità" dovrebbe intendersi riferita alle autorità amministrative o giudiziarie che prendono misure di protezione dell'adulto***. Più in generale con l'espressione "autorità competente" dovrebbe intendersi un'autorità pubblica di uno Stato membro cui sono attribuite responsabilità in materia di protezione degli adulti. Rientrano in questa definizione le autorità che prendono misure, le autorità che redigono atti pubblici e le autorità che rilasciano attestati, modelli o il certificato europeo di rappresentanza. Vi rientrano anche altre autorità o soggetti che agiscono in veste ufficiale nelle materie relative alla protezione degli adulti, ad esempio i responsabili della supervisione o dell'attuazione delle misure.	(18) Ai fini del presente regolamento e ***onde garantire un'applicazione uniforme delle norme di diritto internazionale privato negli Stati membri, la nozione di "organo giurisdizionale" dovrebbe essere interpretata*** in linea con ***il termine "autorità" usato*** nella convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti Più in generale con l'espressione "autorità competente" dovrebbe intendersi un'autorità pubblica di uno Stato membro cui sono attribuite responsabilità in materia di protezione degli adulti. Rientrano in questa definizione le autorità che prendono misure, le autorità che redigono atti pubblici e le autorità che rilasciano attestati, modelli o il certificato europeo di rappresentanza. Vi rientrano anche altre autorità o soggetti che agiscono in veste ufficiale nelle materie relative alla protezione degli adulti, ad esempio i responsabili della supervisione o dell'attuazione delle misure.

Or. en

Motivazione

Emendamento connesso alla modifica della definizione di cui all'articolo 3, punto 6.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) Per garantire che gli adulti vulnerabili in situazioni transfrontaliere possano effettivamente esercitare i loro

diritti e beneficiare della tutela giurisdizionale, il presente regolamento introduce ulteriori misure di sostegno che integrano il quadro in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione, atti pubblici e cooperazione. Tali misure mirano a facilitare l'accesso alla giustizia, a migliorare l'efficienza procedurale e a garantire la continuità delle soluzioni di protezione in tutti gli Stati membri. Le informazioni sulle garanzie procedurali, sui mezzi di ricorso e sulle misure di sostegno esistenti dovrebbero essere messe a disposizione in un unico luogo, in un cosiddetto "sportello unico", al fine di consentire agli adulti vulnerabili e a coloro che li rappresentano di accedere in modo agevole e gratuito a informazioni specifiche. È possibile che gli adulti vulnerabili in situazioni transfrontaliere subiscano ripercussioni finanziarie e danni. Pertanto, le informazioni fornite mediante lo "sportello unico" dovrebbero comprendere i meccanismi di sostegno esistenti, ad esempio informazioni sulle organizzazioni e associazioni pertinenti che forniscono assistenza legale o qualsiasi altra forma di assistenza pertinente o di sostegno agli adulti vulnerabili contemplati dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 ter) Gli adulti vulnerabili dovrebbero avere il diritto di essere ascoltati e coinvolti in modo significativo nei procedimenti che incidono sul loro status giuridico, anche nei casi in cui

possono essere competenti più Stati membri. Onde evitare inutili difficoltà, le autorità competenti dovrebbero prevedere la possibilità della partecipazione a distanza e garantire che gli adulti vulnerabili siano informati in merito ai criteri giurisdizionali ad essi applicabili. Ove necessario, dovrebbero essere disponibili misure temporanee di protezione transfrontaliera per evitare l'incertezza giuridica in fase di determinazione della competenza.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 22 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 quater) Per quanto riguarda la legge applicabile, gli adulti vulnerabili hanno spesso difficoltà a comprendere le implicazioni giuridiche delle misure di protezione adottate nei diversi Stati membri. Per affrontare tale problema, gli strumenti di orientamento multilingui dovrebbero fornire informazioni in una lingua che si suppone che l'adulto vulnerabile comprenda. Dovrebbero essere resi disponibili servizi di informazione giuridica per spiegare i quadri giuridici pertinenti, in particolare nei casi in cui un adulto vulnerabile si sia avvalso di strumenti di pianificazione preventiva o di altri istituti giuridici che richiedono il riconoscimento transfrontaliero.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 22 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 quinquies)Al fine di rafforzare la cooperazione transfrontaliera, il presente regolamento prevede la creazione di una rete di giudici di collegamento transfrontalieri specializzati nella protezione degli adulti vulnerabili, garantendo un coordinamento efficace tra le autorità giudiziarie e amministrative. Inoltre, dovrebbero essere sviluppate piattaforme di cooperazione online per consentire ai professionisti che assistono gli adulti vulnerabili, come gli operatori della giustizia, di scambiare le informazioni necessarie in modo sicuro.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 22 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 sexies) Dato il ruolo crescente dell'intelligenza artificiale (IA) nei processi giuridici e amministrativi, il presente regolamento prevede l'uso responsabile di strumenti assistiti dall'IA per fornire sostegno agli adulti vulnerabili in situazioni transfrontaliere. I servizi di orientamento giuridico basati sull'IA potrebbero fornire spiegazioni accessibili in merito alla competenza, alla legge applicabile e alle procedure di riconoscimento, mentre strumenti di tracciamento automatizzato dei casi potrebbero consentire agli adulti vulnerabili e ai loro rappresentanti di monitorare i progressi dei loro casi in più

giurisdizioni. I sistemi di individuazione dei rischi basati sull'IA potrebbero inoltre contribuire a individuare incongruenze nelle misure di protezione, contribuendo a un migliore coordinamento tra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 22 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 septies) Le misure di sostegno previste dal presente regolamento dovrebbero integrare e rafforzare il quadro di cooperazione giudiziaria istituito dal presente regolamento, garantendo che gli adulti vulnerabili ricevano assistenza pratica, salvaguardando nel contempo la loro autonomia, la loro dignità e i loro diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Per agevolare la circolazione delle misure e degli atti pubblici all'interno dell'Unione, è necessario prevedere attestati che li accompagnino per i casi in cui debbano essere riconosciuti, eseguiti o, a seconda dei casi, accettati all'estero. Le procedure di rettifica, revoca e contestazione degli attestati utilizzati per il riconoscimento e l'esecuzione di misure e	(30) Per agevolare la circolazione delle misure e degli atti pubblici all'interno dell'Unione, è necessario prevedere attestati che li accompagnino per i casi in cui debbano essere riconosciuti, eseguiti o, a seconda dei casi, accettati all'estero. Le procedure di rettifica, revoca e contestazione degli attestati utilizzati per il riconoscimento e l'esecuzione di misure e

l'accettazione degli atti pubblici dovrebbero essere disciplinate dal diritto nazionale. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, le autorità che rilasciano gli attestati esercitano funzioni giudiziarie e il rilascio si colloca nella continuità del precedente procedimento giudiziario. Gli Stati membri dovrebbero pertanto predisporre ricorsi effettivi e adeguati in relazione a tale rilascio.	l'accettazione degli atti pubblici dovrebbero essere disciplinate dal diritto nazionale. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, le autorità che rilasciano gli attestati esercitano funzioni giudiziarie e il rilascio ***degli attestati*** si colloca nella continuità del precedente procedimento giudiziario. Gli Stati membri dovrebbero pertanto predisporre ricorsi effettivi e adeguati in relazione a tale rilascio.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) In base all'articolo 19 UNCRPD, le persone con disabilità devono avere la possibilità di scegliere, su una base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non devono essere obbligate a vivere in una particolare sistemazione. Ai fini del presente regolamento, possono presentarsi situazioni in cui le autorità di uno Stato membro devono prendere una misura sul luogo di residenza o per il collocamento temporaneo di un adulto. Sono esempi di queste situazioni i casi in cui le autorità assistono l'adulto nel prendere una decisione sul luogo di residenza o in cui l'adulto non è in grado di esprimere le sue opinioni e non ha conferito il potere di decidere il suo luogo di residenza a un rappresentante ed è quindi necessaria l'ammissione in una struttura di assistenza. Nei casi in cui sia necessario procedere a tale collocamento in un altro Stato membro, dovrebbe essere prevista una procedura di consultazione per avere il consenso dell'autorità centrale dello Stato membro del collocamento prima di	(33) In base all'articolo 19 UNCRPD, le persone con disabilità devono avere la possibilità di scegliere, su una base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non devono essere obbligate a vivere in una particolare sistemazione. Ai fini del presente regolamento, possono presentarsi situazioni in cui le autorità di uno Stato membro devono prendere una misura sul luogo di residenza o per il collocamento temporaneo di un adulto. Sono esempi di queste situazioni i casi in cui le autorità assistono l'adulto nel prendere una decisione sul luogo di residenza o in cui l'adulto non è in grado di esprimere le sue opinioni e non ha conferito il potere di decidere il suo luogo di residenza a un rappresentante ed è quindi necessaria l'ammissione in una struttura di assistenza***. In linea con l'articolo 19 dell'UNCRPD, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro dovrebbero sempre chiedere il consenso dell'adulto vulnerabile qualora sia presa una decisione relativa al luogo di residenza o al collocamento***

disporre tale misura. La richiesta di consenso presentata dall'autorità di origine dovrebbe indicare i motivi della misura proposta e le opinioni espresse dall'adulto interessato, ove possibile, alla luce dell'articolo 19 UNCRPD. L'autorità centrale dello Stato membro del collocamento dovrebbe poter decidere quanto prima se acconsentire o rifiutare. La mancanza di una risposta entro sei settimane non dovrebbe essere considerata quale consenso e la misura non dovrebbe essere attuata senza consenso. Non si dovrebbe procedere a consultazione quando il collocamento è presso privati e non richiede la supervisione di un'autorità pubblica dello Stato membro del collocamento.

temporaneo di tale adulto vulnerabile. Nei casi in cui sia necessario procedere a tale collocamento in un altro Stato membro, dovrebbe essere prevista una procedura di consultazione per avere il consenso dell'autorità centrale dello Stato membro del collocamento prima di disporre tale misura. La richiesta di consenso presentata dall'autorità di origine dovrebbe indicare i motivi della misura proposta e le opinioni espresse dall'adulto interessato, ove possibile, alla luce dell'articolo 19 UNCRPD. L'autorità centrale dello Stato membro del collocamento dovrebbe poter decidere quanto prima se acconsentire o rifiutare. La mancanza di una risposta entro sei settimane non dovrebbe essere considerata quale consenso e la misura non dovrebbe essere attuata senza consenso. Non si dovrebbe procedere a consultazione quando il collocamento è presso privati e non richiede la supervisione di un'autorità pubblica dello Stato membro del collocamento.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) I rappresentanti degli adulti ***che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi*** dovrebbero poter far valere i poteri di rappresentanza di tali adulti e curarne gli interessi senza ostacoli all'interno dell'Unione. I rappresentanti dovrebbero pertanto poter dimostrare con facilità qualifica e poteri in un altro Stato membro, ad esempio in uno Stato membro in cui si trovano i beni immobiliari o altri beni dell'adulto. Perché ciò sia possibile,	(35) I rappresentanti degli adulti ***vulnerabili*** dovrebbero poter far valere i poteri di ***sostegno di tali adulti nell'esercizio della loro capacità giuridica o di*** rappresentanza di tali adulti e curarne gli interessi senza ostacoli all'interno dell'Unione. I rappresentanti dovrebbero pertanto poter dimostrare con facilità qualifica e poteri in un altro Stato membro, ad esempio in uno Stato membro in cui si trovano i beni immobiliari o altri beni dell'adulto. Perché ciò sia possibile, dovrebbe essere istituito un certificato

dovrebbe essere istituito un certificato europeo di rappresentanza ("certificato"). Tale certificato dovrebbe essere un certificato uniforme da rilasciare per essere utilizzato in un altro Stato membro. In osservanza al principio di sussidiarietà, il certificato non dovrebbe prendere il posto di eventuali documenti interni utilizzati a scopi analoghi negli Stati membri.

europeo di ***sostegno e*** rappresentanza ("certificato"). Tale certificato dovrebbe essere un certificato uniforme da rilasciare per essere utilizzato in un altro Stato membro. In osservanza al principio di sussidiarietà, il certificato non dovrebbe prendere il posto di eventuali documenti interni utilizzati a scopi analoghi negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Il certificato può essere richiesto dal rappresentante dell'adulto sulla base di una misura esistente o di poteri di rappresentanza confermati ("misura d'origine" e "poteri di rappresentanza confermati d'origine"). Dovrebbe pertanto essere rilasciato solo nei casi in cui l'adulto non è di fatto in grado di curare i propri interessi e il rappresentante ha il diritto di rappresentarlo attivamente in una o più questioni specifiche. Il certificato dovrebbe riportare informazioni sulla portata dei poteri che il rappresentante ha il diritto di esercitare per conto dell'adulto e, se del caso, sulle materie in cui il rappresentante non può agire o può agire a determinate condizioni.	(36) Il certificato può essere richiesto ***dall'adulto vulnerabile o*** dal rappresentante dell'adulto ***vulnerabile*** sulla base di una misura esistente o di poteri di rappresentanza confermati ("misura d'origine" e "poteri di rappresentanza confermati d'origine"). Dovrebbe pertanto essere rilasciato solo nei casi in cui l'adulto ***vulnerabile riceve sostegno nel prendere una decisione o*** non è di fatto in grado di curare i propri interessi e il rappresentante ha il diritto di rappresentarlo attivamente in una o più questioni specifiche. Il certificato dovrebbe riportare informazioni sulla portata dei poteri che il rappresentante ha il diritto di esercitare per conto dell'adulto e, se del caso, sulle materie in cui il rappresentante non può agire o può agire a determinate condizioni.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) L'uso del certificato non dovrebbe essere obbligatorio. Ciò significa che il rappresentante di un adulto avente il diritto di richiedere un certificato non dovrebbe essere obbligato a farlo, ma dovrebbe essere libero di avvalersi dei documenti nazionali o degli altri strumenti messi a disposizione dal presente regolamento (misura o atto pubblico) quando fa valere i propri poteri in un altro Stato membro. Chi agisce per proprio conto non dovrebbe essere tenuto a presentare un certificato, ***quindi*** il certificato dovrebbe essere ***rilasciato solo ai*** rappresentanti che hanno bisogno di dimostrare i poteri di agire a sostegno o per conto di un adulto.	(37) L'uso del certificato non dovrebbe essere obbligatorio. Ciò significa che il rappresentante di un adulto ***vulnerabile*** avente il diritto di richiedere un certificato non dovrebbe essere obbligato a farlo, ma dovrebbe essere libero di avvalersi dei documenti nazionali o degli altri strumenti messi a disposizione dal presente regolamento (misura o atto pubblico) quando fa valere i propri poteri in un altro Stato membro. Chi agisce per proprio conto non dovrebbe essere tenuto a presentare un certificato, ***ma dovrebbe avere la possibilità di scegliere quando*** il certificato dovrebbe essere ***usato da un rappresentante. Il certificato dovrebbe tuttavia poter essere utilizzato da*** rappresentanti che hanno bisogno di dimostrare i poteri di agire a sostegno o per conto di un adulto ***vulnerabile***.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(54 bis) Nei casi in cui la divulgazione o la conferma delle informazioni pertinenti possa compromettere la salute, l'incolumità o la libertà dell'adulto o di un'altra persona, ad esempio qualora l'adulto vulnerabile o il suo rappresentante sia stato vittima di violenza domestica e un organo giurisdizionale abbia disposto che il nuovo indirizzo dell'adulto non sia comunicato al richiedente, il presente regolamento dovrebbe mirare a garantire il raggiungimento di un delicato equilibrio. Se da una parte il presente

regolamento dovrebbe prevedere che un'autorità centrale, un organo giurisdizionale o un'autorità competente non divulghi né confermi al richiedente o a terzi informazioni raccolte o trasmesse ai fini del presente regolamento laddove ritenga che così facendo potrebbe compromettere la salute, l'incolumità o la libertà dell'adulto o di un'altra persona, dall'altra esso stabilisce tuttavia che ciò non dovrebbe impedire la raccolta e la trasmissione delle informazioni da parte delle autorità centrali, degli organi giurisdizionali e delle autorità competenti, e tra di essi, nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento. Ciò significa che, laddove possibile e opportuno, una richiesta dovrebbe poter essere trattata a norma del presente regolamento senza che al richiedente siano fornite tutte le informazioni necessarie per il suo trattamento. Ad esempio, se previsto dal diritto nazionale, un'autorità centrale dovrebbe poter avviare il procedimento a nome del richiedente senza trasmettergli le informazioni sul luogo in cui si trova l'adulto. Tuttavia, nei casi in cui il solo fatto di effettuare la richiesta potrebbe compromettere la salute, l'incolumità o la libertà dell'adulto vulnerabile o di un'altra persona, il presente regolamento dovrebbe prevedere il divieto di effettuare tale richiesta.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) Oltre al trattamento dei dati di cui sopra, i dati personali dovrebbero altresì essere trattati a norma del presente	(55) Oltre al trattamento dei dati di cui sopra, i dati personali dovrebbero altresì essere trattati a norma del presente

regolamento per istituire il sistema di interconnessione dei registri della protezione e di altri registri dei poteri di rappresentanza, e per garantire la manutenzione e il corretto funzionamento di tale sistema. Tale trattamento aggiuntivo è giustificato dalla necessità che le autorità competenti e le autorità centrali degli Stati membri che vi abbiano interesse accedano a informazioni da cui risulti se un certo adulto è protetto in un altro Stato membro, nell'ottica di garantire la continuità della protezione in situazioni transfrontaliere e di aumentare la certezza del diritto e la prevedibilità. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della gestione tecnica, del mantenimento e della sicurezza dei loro registri e, in quanto previsto dal loro diritto nazionale, della correttezza e affidabilità dei dati ivi riportati. I dati relativi agli interessati dovrebbero essere principalmente conservati nei registri mantenuti dagli Stati membri. Anche la Commissione potrebbe avere bisogno di trattare dati a fini di sviluppo e mantenimento del sistema di interconnessione e di conservare temporaneamente i dati consultati attraverso il sistema di interconnessione.	regolamento per istituire il sistema di interconnessione dei registri della protezione e di altri registri dei poteri di rappresentanza, e per garantire la manutenzione e il corretto funzionamento di tale sistema. Tale trattamento aggiuntivo è giustificato dalla necessità che le autorità competenti e le autorità centrali degli Stati membri che vi abbiano interesse accedano a informazioni da cui risulti se un certo adulto è protetto in un altro Stato membro, nell'ottica di garantire la continuità della protezione in situazioni transfrontaliere e di aumentare la certezza del diritto e la prevedibilità. ***L'accesso dovrebbe essere strettamente limitato alle informazioni necessarie per gli scopi di cui al presente regolamento in relazione all'adulto vulnerabile interessato dai procedimenti in corso dinanzi alle autorità richiedenti.*** Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della gestione tecnica, del mantenimento e della sicurezza dei loro registri e, in quanto previsto dal loro diritto nazionale, della correttezza e affidabilità dei dati ivi riportati. I dati relativi agli interessati dovrebbero essere principalmente conservati nei registri mantenuti dagli Stati membri. Anche la Commissione potrebbe avere bisogno di trattare dati a fini di sviluppo e mantenimento del sistema di interconnessione e di conservare temporaneamente i dati consultati attraverso il sistema di interconnessione.
	Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) assicurano l'accettazione degli atti	e) assicurano l'accettazione degli atti pubblici in tutti gli Stati membri ***nelle***

pubblici in tutti gli Stati membri;	***materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento***;

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) prevedono l'uso dell'IA, ove opportuno, per assistere l'adulto vulnerabile nell'esercizio della sua capacità giuridica nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	h bis) istituiscono misure di sostegno per gli adulti vulnerabili nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica	1. Il presente regolamento si applica

nelle materie di diritto civile alla protezione degli adulti in situazioni transfrontaliere che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi.	nelle materie di diritto civile alla protezione degli adulti in situazioni transfrontaliere che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi ***o necessitano di sostegno e garanzie nell'esercizio della loro capacità giuridica***.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la tutela, la curatela e gli istituti analoghi;	c) ***se del caso,*** la tutela, la curatela e gli istituti analoghi;

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) la messa a punto di misure per sostenere l'adulto vulnerabile nell'esercizio della sua capacità giuridica;

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la designazione e le funzioni della persona o dell'organismo incaricato di occuparsi della persona o dei beni dell'adulto***, di rappresentarlo o di assisterlo***;	d) la designazione e le funzioni della persona o dell'organismo ***che assiste o rappresenta l'adulto vulnerabile, o*** incaricato di occuparsi della persona o dei beni dell'adulto ***vulnerabile***;

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) le decisioni di collocamento dell'adulto in un istituto o altro luogo in cui ***possa*** esserne ***garantita*** la protezione;	e) le decisioni di collocamento dell'adulto in un istituto o altro luogo in cui ***possano*** esserne ***garantiti il sostegno o*** la protezione ***una volta che l'organo giurisdizionale abbia stabilito che ciò è nell'interesse superiore dell'adulto vulnerabile***;

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) l'autorizzazione a compiere un determinato intervento per proteggere la persona o i beni dell'adulto.	g) l'autorizzazione a compiere un determinato intervento per ***sostenere o*** proteggere la persona o i beni dell'adulto ***vulnerabile***.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) "adulto vulnerabile": un adulto che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle sue facoltà personali, non è in grado di curare i propri interessi o necessita di sostegno e garanzie nell'esercizio della sua capacità giuridica;
	(La modifica si applica all'intero testo e sostituisce tutte le occorrenze del termine "adulto", ad eccezione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 3, punti 1 e 3. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) ***"autorità": qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa di uno Stato membro competente a disporre misure di protezione della persona o dei beni di un adulto;***	***soppresso***

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) "organo giurisdizionale": l'autorità giudiziaria o amministrativa di

uno Stato membro competente nelle materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 2;

(La modifica si applica all'intero testo e sostituisce tutte le occorrenze del termine "autorità", ad eccezione dei seguenti casi: 1) quando viene utilizzato per definire un altro termine all'interno dell'articolo 3; 2) quando viene utilizzato come parte di un termine definito ai sensi dell'articolo 3 o come parte dei seguenti termini non definiti: "autorità centrale", "autorità pubblica" e "autorità di rilascio". La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Misure di sostegno per le norme in materia di competenza
	Nei procedimenti relativi alla protezione di un adulto vulnerabile che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli organi giurisdizionali garantiscono, conformemente al diritto processuale nazionale, che l'adulto vulnerabile abbia accesso a un sostegno giuridico adeguato, tra cui:
	a) assistenza per quanto riguarda la determinazione della competenza, compresi orientamenti sul foro più appropriato nel caso in cui più Stati membri possano essere competenti ai sensi del presente capo;

b) la messa a disposizione di strumenti di videoconferenza o di altri mezzi di comunicazione a distanza quando un adulto vulnerabile è ascoltato nell'ambito di un procedimento giudiziario.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	Misure di sostegno nel quadro delle norme sulla legge applicabile
	Le autorità competenti:
	a) mettono a disposizione strumenti di orientamento multilingui per informare gli adulti vulnerabili e i loro rappresentanti in merito alla legge applicabile ai sensi del presente capo, garantendo che essi comprendano le conseguenze giuridiche delle misure di protezione nei diversi Stati membri;
	b) istituiscono appositi servizi di informazione giuridica per aiutare gli adulti vulnerabili a comprendere e gestire i conflitti di legge, in particolare quando gli strumenti di pianificazione preventiva o le decisioni adottate in una giurisdizione richiedono un riconoscimento altrove.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) se la misura è stata disposta, tranne in caso di urgenza, nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato all'adulto la possibilità di essere ascoltato;	a) se la misura è stata disposta, tranne in caso di urgenza, nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato all'adulto la possibilità di essere ascoltato ***o senza rispettare la volontà e le preferenze dell'adulto***;

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Prima di applicare una misura che limita la capacità giuridica di un adulto vulnerabile, l'autorità competente valuta se un'alternativa meno restrittiva, compresi regimi decisionali supportati, possa conseguire lo stesso obiettivo in modo più coerente rispetto ai diritti e alle preferenze dell'adulto vulnerabile.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità dinanzi alla quale è fatta valere una misura disposta in un altro Stato membro, ovvero è chiesta o contestata l'esecuzione o il riconoscimento di una misura disposta in un altro Stato membro può***, *se necessario,*** esigere dal richiedente che fornisca la traduzione o la traslitterazione dei contenuti dell'attestato	2. L'autorità dinanzi alla quale è fatta valere una misura disposta in un altro Stato membro, ovvero è chiesta o contestata l'esecuzione o il riconoscimento di una misura disposta in un altro Stato membro può esigere dal richiedente che fornisca la traduzione o la traslitterazione dei contenuti dell'attestato di cui al paragrafo

di cui al paragrafo 1, lettera b).	1, lettera b)***, solo laddove tale autorità ritenga che le informazioni incluse nel modulo siano insufficienti ai fini del trattamento della domanda***.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 15 bis
	Misure di sostegno per l'esecuzione delle misure
	Le autorità competenti designano funzionari di collegamento transfrontalieri per assistere gli adulti vulnerabili e i loro rappresentanti nel rispondere alle difficoltà riscontrate nell'esecuzione delle misure.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le autorità centrali ***cooperano tra loro e promuovono la cooperazione tra le autorità competenti del proprio Stato membro in applicazione del presente regolamento.***	1. Le autorità centrali ***svolgono i seguenti compiti:***
	a) cooperano tra loro e promuovono la cooperazione tra le autorità competenti del proprio Stato membro in applicazione del presente regolamento.
	b) mettono a disposizione

	informazioni sull'ordinamento, sulle procedure e sui servizi nazionali in materia di protezione degli adulti vulnerabili e prendono le misure che ritengono appropriate per migliorare l'applicazione del presente regolamento.
	c) agevolano le comunicazioni tra autorità competenti con ogni mezzo.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le autorità centrali mettono a disposizione informazioni sull'ordinamento, sulle procedure e sui servizi nazionali in materia di protezione degli adulti e prendono le misure che ritengono appropriate per migliorare l'applicazione del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'intero contenuto è stato spostato al primo paragrafo.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le autorità centrali agevolano le comunicazioni tra autorità competenti con ogni mezzo.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

L'intero contenuto è stato spostato al primo paragrafo

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Quando prospetta il collocamento dell'adulto in un altro Stato membro in un istituto o in un altro luogo in cui possa esserne garantita la protezione, l'autorità di uno Stato membro richiede anzitutto il consenso dell'autorità centrale dell'altro Stato membro. A tal fine trasmette all'autorità centrale dello Stato membro richiesto un rapporto sull'adulto e i motivi della misura proposta utilizzando il modulo di cui all'allegato VI.	1. Quando prospetta il collocamento dell'adulto ***vulnerabile, previo consenso di quest'ultimo,*** in un altro Stato membro in un istituto o in un altro luogo in cui possa esserne garantita la protezione, l'autorità di uno Stato membro richiede anzitutto il consenso dell'autorità centrale dell'altro Stato membro. A tal fine trasmette all'autorità centrale dello Stato membro richiesto un rapporto sull'adulto ***vulnerabile*** e i motivi della misura proposta utilizzando il modulo di cui all'allegato VI.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le riunioni delle autorità centrali sono convocate***, in particolare,*** dalla Commissione in seno alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale conformemente alla decisione 2001/470/CE del Consiglio[25].	2. Le riunioni delle autorità centrali sono convocate dalla Commissione in seno alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale conformemente alla decisione 2001/470/CE del Consiglio[25].
[25] Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del	[25] Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del

27.6.2001, pag. 25).	27.6.2001, pag. 25).

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Fatto salvo l'articolo 37, paragrafo 2,*** ciascuna autorità centrale e ciascuna autorità competente sostiene le proprie spese dovute all'applicazione del presente regolamento.	2. Ciascuna autorità centrale e ciascuna autorità competente sostiene le proprie spese dovute all'applicazione del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Coerente con le modifiche di cui all'articolo 37.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 33 bis
	Misure di sostegno
	1. Gli Stati membri:
	a) nominano giudici di collegamento transfrontalieri specializzati nelle questioni di protezione degli adulti vulnerabili affinché partecipino a una rete europea al fine di facilitare il coordinamento tra gli Stati membri;
	b) istituiscono piattaforme di cooperazione online per consentire ai professionisti che assistono gli adulti vulnerabili, come i rappresentanti legali, gli assistenti sociali o gli esperti medici, di

scambiare le informazioni necessarie in modo sicuro ed efficiente;

c) istituiscono strumenti di gestione dei casi assistiti dall'IA, se del caso, per razionalizzare la comunicazione tra gli organi giurisdizionali e le autorità competenti che gestiscono le misure di protezione tra le giurisdizioni.

2. Se del caso, e in linea con il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis], le autorità competenti possono utilizzare strumenti basati sull'IA per migliorare l'accesso alla giustizia e sostenere gli adulti vulnerabili in situazioni transfrontaliere, a condizione che tali strumenti rispettino gli obblighi dell'UE in materia di diritti fondamentali, protezione dei dati e trasparenza. Tali strumenti possono comprendere:

a) l'assistenza legale basata sull'IA per fornire agli adulti spiegazioni accessibili in merito alla giurisdizione, al diritto applicabile e alle procedure di riconoscimento nella loro lingua di preferenza;

b) il tracciamento transfrontaliero automatizzato dei casi, che consenta agli adulti e ai loro rappresentanti di seguire i progressi dei procedimenti giurisdizionali, di riconoscimento o di esecuzione in tutti gli Stati membri;

c) sistemi di individuazione dei rischi basati sull'IA per individuare potenziali incongruenze nelle misure di protezione, contribuendo in tal modo a prevenire conflitti tra decisioni emesse in diversi Stati membri.

3. Le autorità competenti garantiscono che gli adulti vulnerabili abbiano accesso, se del caso, alle informazioni sulle garanzie procedurali e sui mezzi di ricorso disponibili, così come sulle misure di sostegno esistenti, quali il patrocinio a spese dello Stato e il sostegno finanziario e psicologico.

Le informazioni di cui al primo comma comprendono tutte le informazioni disponibili sulle campagne di sensibilizzazione, se del caso in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile e con altri portatori di interessi.

Tali informazioni sono fornite in un unico luogo in un formato facilmente accessibile attraverso un canale appropriato come un centro di informazione, un punto focale esistente o un portale elettronico, compreso il portale europeo della giustizia elettronica.

[1bis] Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale), GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Capo VII – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
CERTIFICATO EUROPEO DI RAPPRESENTANZA	CERTIFICATO EUROPEO DI ***SOSTEGNO E*** RAPPRESENTANZA *(Questo emendamento si applica a tutto il testo. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)*

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il certificato è rilasciato per essere utilizzato dai rappresentanti che in un altro Stato membro hanno necessità di far valere i loro poteri di ***rappresentanza di adulti che, a causa di un'alterazione*** o ***un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado*** di ***curare i propri interessi***.	1. Il certificato è rilasciato ***all'adulto vulnerabile*** per essere utilizzato dai ***suoi*** rappresentanti che in un altro Stato membro hanno necessità di far valere i loro poteri di ***sostegno*** o di ***rappresentanza dell'adulto vulnerabile***.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il certificato può essere utilizzato per dimostrare che il rappresentante è autorizzato, sulla base di una misura o di poteri di rappresentanza confermati, a rappresentare l'adulto in particolare in uno o più dei casi seguenti:	2. Il certificato può essere utilizzato per dimostrare che il rappresentante è autorizzato, sulla base di una misura o di poteri di rappresentanza confermati, a ***sostenere o*** rappresentare l'adulto in particolare in uno o più dei casi seguenti:

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché ***le spese di rilascio del certificato non superino*** il ***costo di produzione dello***	2. Gli Stati membri provvedono affinché il ***certificato sia rilasciato***

stesso.	***gratuitamente***.

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di presentazione delle domande sia accessibile alle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Il certificato deve essere disponibile in formati accessibili alle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il certificato indica i poteri di cui dispone il rappresentante di un adulto ovvero i poteri di cui non dispone, seconda dei casi. Ove applicabile, il certificato deve altresì indicare eventuali limitazioni di tali	1. Il certificato indica i poteri di cui dispone il rappresentante di un adulto ***vulnerabile, così come la portata di tali poteri,*** ovvero i poteri di cui non dispone, seconda dei casi. Ove applicabile, il

poteri o delle condizioni connesse.	certificato deve altresì indicare eventuali limitazioni di tali poteri o delle condizioni connesse.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Entro e non oltre [due anni dopo la data di inizio dell'applicazione],*** gli Stati membri istituiscono e tengono nel loro territorio uno o più registri in cui sono conservate le informazioni riguardanti le misure di protezione e, ove il loro diritto nazionale preveda la conferma dei poteri di rappresentanza da parte di un'autorità competente, riguardanti tali poteri di rappresentanza ("registri della protezione").	1. Gli Stati membri istituiscono e tengono nel loro territorio uno o più registri in cui sono conservate le informazioni riguardanti le misure di protezione e, ove il loro diritto nazionale preveda la conferma dei poteri di rappresentanza da parte di un'autorità competente, riguardanti tali poteri di rappresentanza ("registri della protezione").

Or. en

Motivazione

Necessario a fini di chiarezza giuridica e corrispondenza all'articolo 70.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro e non oltre [due anni dopo la data di inizio dell'applicazione], gli Stati membri il cui diritto nazionale prevede registri elettronici per conservare le informazioni riguardanti altri poteri di rappresentanza da registrarsi a cura di un'autorità competente, e il cui diritto nazionale non prevede la conferma di tali	Gli Stati membri il cui diritto nazionale prevede registri elettronici per conservare le informazioni riguardanti altri poteri di rappresentanza da registrarsi a cura di un'autorità competente, e il cui diritto nazionale non prevede la conferma di tali poteri di rappresentanza provvedono affinché tali registri conservino le

poteri di rappresentanza provvedono affinché tali registri conservino le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 45, paragrafo 2.	informazioni obbligatorie di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Necessario a fini di chiarezza giuridica e corrispondenza all'articolo 70.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione istituisce, mediante atti di esecuzione, un sistema di interconnessione decentrato ("sistema di interconnessione") composto dai seguenti elementi:	1. La Commissione istituisce, mediante atti di esecuzione ***adottati secondo le disposizioni di cui all'articolo 60, paragrafi 1 e 4***, un sistema di interconnessione decentrato ("sistema di interconnessione") composto dai seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) hanno un interesse legittimo ad accedere a ***tali informazioni***.	b) hanno un interesse legittimo ad accedere ***alle informazioni strettamente necessarie per una delle finalità di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettere*** a***), b), c), d) o e), in relazione all'adulto vulnerabile oggetto di un procedimento in corso dinanzi alle autorità richiedenti***.

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Il sistema informatico decentrato*** può ***non*** essere ***il mezzo idoneo per le comunicazioni dirette tra le autorità a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, e*** in ***alternativa può essere utilizzato qualsiasi altro mezzo*** di ***comunicazione.***	2. ***La comunicazione può tuttavia essere effettuata dalle autorità competenti con mezzi alternativi qualora non sia possibile procedere alla comunicazione elettronica in conformità del paragrafo 1, a causa di:*** ***a) guasti del sistema informatico decentrato;*** ***b) natura fisica o tecnica del materiale trasmesso, o*** ***c) forza maggiore.*** ***Ai fini del primo comma, le autorità competenti provvedono affinché i mezzi di comunicazione alternativi utilizzati siano i più rapidi e appropriati e garantiscano la sicurezza e l'affidabilità dello scambio di informazioni.***

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora ***a causa di guasti*** del sistema informatico decentrato***, della natura del materiale trasmesso o di circostanze eccezionali non sia possibile procedere alle comunicazioni elettroniche in conformità del*** paragrafo 1, ***la trasmissione è effettuata con i mezzi alternativi più rapidi e più appropriati, tenendo conto della necessità di garantire la sicurezza*** e ***l'affidabilità dello scambio***	3. Qualora ***l'uso*** del sistema informatico decentrato ***di cui al paragrafo 1 non sia appropriato per la comunicazione diretta tra autorità effettuata a norma dell'articolo 27,*** paragrafo 1, ***è possibile utilizzare qualsiasi altro mezzo di comunicazione, a condizione che tali mezzi di comunicazione rispettino i diritti procedurali delle parti*** e ***la riservatezza***

di informazioni.	***delle*** informazioni.

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il punto di accesso elettronico europeo istituito sul portale europeo della giustizia elettronica a norma dell'articolo 4 del regolamento UE […] [regolamento sulla digitalizzazione] può essere usato per le comunicazioni elettroniche tra persone fisiche e giuridiche e le autorità competenti degli Stati membri e le autorità di rilascio in relazione a quanto segue:	1. Il punto di accesso elettronico europeo istituito sul portale europeo della giustizia elettronica a norma dell'articolo 4 del regolamento UE […] [regolamento sulla digitalizzazione] può essere usato per le comunicazioni elettroniche tra persone fisiche e giuridiche***, o i loro rappresentanti,*** e le autorità competenti degli Stati membri e le autorità di rilascio in relazione a quanto segue:

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 58 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento della sua adozione e che riguardano materie da questo disciplinate.	1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali***, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,*** di cui uno o più Stati membri sono parte al momento della sua adozione e che riguardano materie da questo disciplinate.

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli atti di esecuzione che istituiscono il sistema di interconnessione a norma del paragrafo 1 sono adottati entro ***[tre*** anni dopo l'entrata in vigore].	4. Gli atti di esecuzione che istituiscono il sistema di interconnessione a norma del paragrafo 1 sono adottati entro ***[due*** anni dopo l'entrata in vigore].

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli atti di esecuzione che istituiscono il sistema informatico decentrato a norma del paragrafo 2 sono adottati entro ***[due anni*** dopo l'entrata in vigore].	5. Gli atti di esecuzione che istituiscono il sistema informatico decentrato a norma del paragrafo 2 sono adottati entro ***[un anno*** dopo l'entrata in vigore].

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 65

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 65	***soppresso***
Disposizioni transitorie	
1. Il presente regolamento si applica solo alle misure disposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e ai poteri di rappresentanza confermati posteriormente a [data di applicazione].	
2. In deroga al paragrafo 1, il	

presente regolamento si applica ai poteri di rappresentanza previamente conferiti da un adulto alle condizioni corrispondenti a quelle di cui all'articolo 15 della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti a decorrere da [data di applicazione].

3. Il capo VI sulla cooperazione tra le autorità centrali si applica alle richieste e alle domande ricevute da dette autorità a decorrere da [data di applicazione].

4. Il capo VII sul certificato europeo di rappresentanza si applica alle domande di certificato ricevute dall'autorità di rilascio a decorrere da [data di applicazione].

5. Gli Stati membri usano il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 49, paragrafo 1, nelle procedure istituite dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni che decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 60, paragrafo 5.

6. Il capo VIII sull'istituzione e l'interconnessione dei registri della protezione e dei registri di altri poteri di rappresentanza si applica alle misure disposte e ai poteri di rappresentanza confermati o registrati dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni che decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 60, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni riguardano l'applicazione e sono spostate conformemente all'articolo 70.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro ***[10*** anni dopo l'entrata in vigore], la Commissione valuta il presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio [e al Comitato economico e sociale europeo] una relazione della sua valutazione, corroborata dalle informazioni fornite dagli Stati membri e raccolte dalla Commissione. La relazione è corredata, se necessario, di una proposta legislativa.	1. Entro ***[cinque*** anni dopo l'entrata in vigore], la Commissione valuta il presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio [e al Comitato economico e sociale europeo] una relazione della sua valutazione, corroborata dalle informazioni fornite dagli Stati membri e raccolte dalla Commissione. La relazione è corredata, se necessario, di una proposta legislativa. ***La decisione di presentare o meno una proposta legislativa è inoltrata entro 2 anni dalla data di pubblicazione della relazione di valutazione e la relativa motivazione è resa pubblica.***

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione	*Emendamento*
k) le eventuali commissioni che gli Stati membri addebitano per il rilascio del certificato europeo di rappresentanza in conformità dell'articolo 37, paragrafo 2;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Necessaria corrispondenza con la modifica all'articolo 37, paragrafo 2.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Esso si applica a decorrere da [primo giorno del mese successivo a un periodo di ***18*** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].	2. Esso si applica a decorrere da [primo giorno del mese successivo a un periodo di ***12*** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli articoli 49 e 50 si applicano dal primo giorno del mese successivo al periodo di ***due anni*** che decorre dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 60, paragrafo 2.	3. Gli articoli 49 e 50 si applicano dal primo giorno del mese successivo al periodo di ***un anno*** che decorre dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 60, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli articoli 45 e 46 si applicano ***a partire da [due anni dopo la*** data di ***applicazione]***.	4. ***L'articolo 38, paragrafo 3, e*** gli articoli 45 e 46***,*** si applicano ***dal primo giorno del mese successivo al periodo di un anno che decorre dalla*** data di ***entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 60, paragrafo 1***.

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'articolo 47 si applica dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni che decorre dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 60, paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Necessario a fini di chiarezza giuridica e corrispondente alla modifica all'articolo 47.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'articolo 38, paragrafo 3, si applica dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni che decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 60, paragrafo 4.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Corrispondente alla modifica nel paragrafo 4.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Il presente regolamento si applica solo alle misure disposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e ai poteri di rappresentanza confermati posteriormente a ... [data di applicazione].

Or. en

Motivazione

Corrispondente alla modifica all'articolo 65.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 ter. In deroga al paragrafo 6 bis, il presente regolamento si applica ai poteri di rappresentanza previamente conferiti da un adulto alle condizioni corrispondenti a quelle di cui all'articolo 15 della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti a decorrere da ... [data di applicazione del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 quater. Il capo VI sulla cooperazione tra autorità centrali si applica alle richieste e domande pervenute all'autorità centrale a decorrere da... [data di applicazione del

presente regolamento].

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 quinquies. Il capo VII sul certificato europeo di rappresentanza si applica alle domande di certificato ricevute dall'autorità di rilascio a decorrere da ... [data di applicazione del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 6 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 sexies. Gli articoli 45, 46 e 48, sull'istituzione e l'interconnessione dei registri della protezione e dei registri di altri poteri di rappresentanza si applicano alle misure disposte e ai poteri di rappresentanza confermati o registrati a decorrere dalla data di cui al paragrafo 4.

Or. en

MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento mira a stabilire norme a livello di Unione europea che garantirebbero la certezza del diritto e l'efficacia delle misure di protezione per gli adulti e i loro rappresentanti in situazioni transfrontaliere, sulla base del quadro stabilito dalla convenzione della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (HCCH) del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti (convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti). La relatrice sostiene l'obiettivo della proposta, in particolare nel contesto del previsto aumento del numero di adulti che necessiteranno di sostegno o salvaguardia nell'esercizio della loro capacità giuridica in un altro Stato membro, tenendo conto, in particolare, dell'invecchiamento della popolazione e dell'aumento della mobilità all'interno dell'UE.

Al tempo stesso, la relatrice sostiene pienamente i diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), di cui l'UE e i suoi Stati membri sono parti. La UNCRPD ha segnato una svolta nell'approccio all'assistenza alle persone con disabilità e ha consentito loro di godere dei loro diritti su base di uguaglianza con le altre persone.

Con la presente relazione, la relatrice intende integrare il quadro della convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti nel diritto dell'UE a fini di chiarezza giuridica, allineandolo nel contempo con l'UNCRPD mediante la promozione di misure di protezione e sostegno incentrate sul rispetto della piena autonomia delle persone interessate. Sebbene la proposta non riguardi questioni sostanziali, che restano di competenza nazionale, non vi dovrebbero essere dubbi sul fatto che il quadro di cooperazione giudiziaria definito nella presente proposta ponga l'autonomia personale al centro di tutte le politiche.

Il Consiglio dovrebbe seguire la promozione degli stessi principi dopo l'adozione del progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare la convenzione dell'Aia del 2000 sulla protezione degli adulti.

La relatrice propone inoltre ulteriori misure di sostegno che aiuterebbero le persone interessate a comprendere e a orientarsi sulle questioni complesse che rientrano nell'ambito di applicazione della proposta.

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
European Commission - DG JUST
European Disability Forum
European Network on Independent Living
Council of the Notariats of the European Union

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, la relatrice dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.